



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 406 DEL 31/03/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ALLO SCARICO DEGLI IMPIANTI (VASCHE IMHOFF) DI LOCALITA FORTELONGO NORD E SUD, POLETTI, ROSI, CHIAVONE, COSTA E CIMA IN COMUNE DI FARA VICENTINO (VI). DITTA VIACQUA SPA.

IL DIRIGENTE

Richiamati i provvedimenti di autorizzazione alla scarico, Registro n. 060/acqua/2016 del 14/03/2016 prot. 19051, n. 061/acqua/2016 del 15/03/2016 prot. 21642, n. 063/acqua/2016 del 16/03/2016 prot. 21646, n. 064/acqua/2016 prot. 21650 e n. 065/acqua/2016 prot. 21653 del 18/03/2016, n. 069/acqua/2016 prot. 21656 e n. 070/acqua/2016 prot. 21659 del 22/03/2016 relativi agli impianti (vasche imhoff) in comune di Fara Vicentino (VI);

Preso atto della richiesta di rinnovo delle citate autorizzazioni presentata dalla società Viacqua con nota n. 3422 del 21.03.2019, registrate al protocollo provinciale in data 22.03.2019 con n. 16723 relativa agli impianti riportati nella sottostante tabella:

Località	Pot. A.E.	Recapito	Limiti	Agglomerato	Soglia S
Fortelongo Nord	50	Suolo/Sub irrigazione	Art. 22 c. 3 PTA	--	500
Fortelongo Sud	50	Suolo/Sub irrigazione	Art. 22 c. 3 PTA	--	500
Poletti	50	Suolo/Sub irrigazione drenata	Art. 22 c. 3 PTA	--	500
Rosi	50	Torrente Laverda	Art. 22 c. 3 PTA	--	500
Chiaivone	50	Torrente Chiaivone Bianco	Art. 22 c. 3 PTA	--	500
Costa	50	Suolo/Sub irrigazione drenata previo trattamento fitodepurazione	Art. 22 c. 3 PTA	--	500
Cima	30	Suolo/Sub irrigazione	Nessun limite	--	500

Preso atto che non sono state comunicate modifiche agli impianti in oggetto;

Vista la nota di avvio del procedimento n. 4151 del 28.01.2020 per il rinnovo delle citate autorizzazioni con contestuale richiesta di valutazioni ed osservazioni agli enti/società interessate;

Preso atto che non sono pervenute comunicazioni/osservazioni da parte degli Enti destinatari della nota di avvio del procedimento;

Evidenziato che nella tabella soprastante sono riportate le potenzialità degli impianti oggetto del presente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;

Visti gli artt. 18, 21, 22 e 24 del P.T.A. i quali stabiliscono che gli scarichi delle vasche *imhoff* a servizio di pubbliche fognature con potenzialità inferiore alla soglia di 50 A.E., impianto **Cima**, non è soggetto al rispetto di alcun limite di accettabilità né di percentuali di abbattimento;

Preso atto che gli impianti di **Fortelongo Nord, Fortelongo Sud, Poletti, Rosi, Chiavone e Costa**, ricadendo in Zona Montana-Collinare per la quale la soglia S di riferimento per l'applicazione dei limiti di scarico è pari a 500 A.E. e avendo gli stessi una potenzialità inferiore alla soglia citata (ma superiori a 50 A.E.), sono soggetti "*esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD₅ e COD*", (art. 22 c. 3 del P.T.A.);

Dato atto che con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale non ha ricompreso gli impianti di Fortelongo Nord e Sud, Poletti, Rosi, Chiavone, Costa e Cima in alcun agglomerato urbano e pertanto non sono sottoposti al rispetto dei limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A.;

Evidenziato che la DGRV 80/2011 prevede al punto "*Art. 22 – Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 AE*" che "*L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuove autorizzazioni*";

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;

Vista la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Viste l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 31/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630);

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la Società **Viacqua S.p.A.** all'esercizio gli impianti di depurazione di acque reflue urbane (vasche *imhoff*) riportati nella sottostante tabella posti in **Comune di Fara Vicentino** (VI) e allo scarico delle acque reflue, sulla base della documentazione agli atti della Provincia, con le seguenti prescrizioni:

Località	Pot. A.E.	Recapito	Limiti/rendimenti da rispettare allo scarico
Fortelongo Nord	50	Suolo/Sub irrigazione	Rendimenti per SST e BOD ₅ e COD come da art. 22 c.3 PTA
Fortelongo Sud	50	Suolo/Sub irrigazione	Rendimenti per SST e BOD ₅ e COD come da art. 22 c.3 PTA
Poletti	50	Suolo/Sub irrigazione drenata	Rendimenti per SST e BOD ₅ e COD come da art. 22 c.3 PTA
Rosi	50	Torrente Laverda	Rendimenti per SST e BOD ₅ e COD come da art. 22 c.3 PTA
Chiavone	50	Torrente Chiavone Bianco	Rendimenti per SST e BOD ₅ e COD come da art. 22 c.3 PTA
Costa	50	Suolo/Sub irrigazione drenata previo trattamento fitodepurazione	Rendimenti per SST e BOD ₅ e COD come da art. 22 c.3 PTA
Cima	30	Suolo/Sub irrigazione	Nessun limite

- a) Ai sensi dell'art. 22 c. 6 del P.T.A., è richiesta la nomina di un tecnico responsabile e deve essere conservato e compilato un quaderno di manutenzione, per ciascun impianto, per le operazioni di pulizia e controllo. Nei citati quaderni di manutenzione dovranno essere registrate anche tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate al relativo impianto;
- b) Le operazioni di pulizia e controllo degli impianti dovranno essere eseguite almeno ogni sei mesi e comunque con la frequenza necessaria a garantire il corretto funzionamento di ogni singolo impianto;
- c) La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione delle vasche Imhoff, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore degli scarichi o di determinare un peggioramento della qualità degli stessi, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare alle stesse;
2. **di avvertire** che:
- a) il presente provvedimento ha validità **dal 31.03.2020 al 30.03.2024** e, qualora la Società intenda mantenere lo scarico anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo almeno **un anno** prima della scadenza, come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- b) questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative

introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

- c) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;
- d) ai sensi dell'art. 22 c.4 del P.T.A. l'allacciamento di nuove utenze dovrà essere limitato esclusivamente all'immissione nella rete fognaria delle sole acque reflue domestiche e assimilate;
- e) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;

3. di informare che:

- a) la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e ferme restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.;
- b) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica.

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Viacqua, al Comune di Fara Vicentino, al Dipartimento Provinciale di Arpav e alla Regione Veneto - U.O. Genio Civile di Vicenza;

5. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 31/03/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ghirardello Claudio